

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore

Presentata il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a introdurre alcune norme in materia di diritto d'autore a tutela degli utenti e dei consumatori nel titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. In particolare, i cosiddetti *digital rights management* (DRM), che consistono in misure tecnologiche di protezione apposte dai titolari dei diritti d'autore, non devono porsi in conflitto con le esigenze di rango costituzionale di tutela del consumatore. Le nuove norme, nel rispetto del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, realizzano un equilibrio tra le legittime esigenze dei titolari di contenuti protetti e il bisogno di assicurare un'efficace informazione, come pure di garantire un'adeguata tutela collettiva.

Scopo inoltre della presente proposta di legge è di introdurre nell'ambito della legge n. 633 del 1941 un moderno sistema di

utilizzo leale (*fair use*), in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21, 41 e 42 della Costituzione.

Con un'opportuna modifica all'articolo 5 della legge n. 633 del 1941 sono previste la libera riproduzione nonché la diffusione degli atti normativi, amministrativi e giudiziari (con le sole eccezioni stabilite dalla normativa vigente in materia di *privacy*), al fine di soddisfare il fondamentale diritto di informazione dei cittadini nei confronti delle attività dei pubblici poteri.

Attraverso un'integrazione dell'articolo 64-quater della legge n. 633 del 1941 sono poi garantiti ai consumatori alcuni diritti minimi in materia di prodotti informatici. Sarà così assicurato il diritto dell'utente legittimo a ottenere gli aggiornamenti (*upgrades*) indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico. Sarà, inoltre, assicurato il diritto ad avere le informazioni tecniche necessarie per ga-

rantire la sicurezza dei dati personali o dei documenti informatici elaborati mediante l'utilizzazione lecita del programma, come pure il diritto di ricevere tutte le informazioni tecniche che possano garantire l'agevole conversione dei dati elaborati, in modo da salvaguardare il risultato delle proprie elaborazioni creative.

Nell'articolo 65 della legge n. 633 del 1941 è introdotto il nuovo comma *2-bis*, destinato a tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico e perciò assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori. L'obiettivo è di garantire tutte quelle espressioni che non vengono utiliz-

zate a scopo di lucro e che quindi non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate.

Al fine di tutelare lo sviluppo di una libera cultura musicale è, infine, esteso un diritto che finora aveva riguardato le sole bande dei corpi armati dello Stato (articolo 71 della legge n. 633 del 1941). La legge deve, invece, guardare benevolmente alla realtà delle esecuzioni amatoriali quando si tratti di attività realizzate senza finalità di lucro. Peraltro, tali esibizioni finiscono per favorire e accrescere la notorietà degli autori, piuttosto che danneggiarne i diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di apporre, in maniera visibile, su ogni supporto commercializzato, tutte le informazioni sulla presenza di tali misure e sui limiti alla libera utilizzazione che ne derivano per l'acquirente ».

2. All'articolo 102-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In nessun caso le informazioni elettroniche di cui al comma 1 possono limitare o ridurre l'uso personale e responsabile delle opere e dei materiali protetti, né escludere la libera fruizione su dispositivi digitali di lettura individuale o comunque impedire le utilizzazioni libere, prive di rilevanza economica diretta, previste dalla presente legge ».

ART. 2.

1. All'articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La riproduzione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, delle leggi e dei regolamenti, nonché degli atti amministrativi e dei provvedimenti giudiziari, sono libere, con le sole eccezioni e limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 64-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. L'utente legittimo ha il diritto di ottenere, senza ulteriori spese, gli aggiornamenti indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico.

3-ter. L'utente legittimo ha diritto di ricevere, in base alle tecnologie disponibili, le informazioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero dei documenti informatici lecitamente elaborati, nonché di ottenere tutte le informazioni occorrenti per convertire agevolmente i dati elaborati in modo da salvaguardare il risultato delle proprie autonome elaborazioni creative ».

3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Costituiscono legittima eccezione ai sensi della presente legge gli atti di fruizione, di libera comunicazione e di riproduzione che siano direttamente funzionali ad attività ludica o di critica, nei limiti giustificati da tali utilizzazioni, purché effettuati senza scopo di lucro, a condizione che non costituiscano, anche indirettamente, forme di illecita concorrenza, anche da parte di terzi, all'utilizzazione economica dell'opera garantita ai titolari dei diritti. È libera l'utilizzazione parziale e occasionale di opere protette nell'ambito delle attività di insegnamento e di ricerca scientifica oppure per finalità di documentazione, di studio ovvero per usi o per finalità sociali e ludiche a carattere non commerciale rispetto ai contenuti o ai supporti utilizzati ».

4. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — 1. I complessi, le bande dilettantistiche, i gruppi musicali e le altre formazioni comunque denominate, anche nell'ambito di enti o di organizzazioni amatoriali, che non svolgono professionalmente esecuzioni musicali a scopo di lucro possono eseguire liberamente in pubblico brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per i diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata occasionalmente, a fini di diffusione della cultura musicale, con l'obbligatoria citazione degli autori dei brani eseguiti ».

